

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



NUMERO 9

ESITO DELLE VOTAZIONI PER L'USO DELLA LINGUA PARLATA NEL CANONE E NEL RITO DELLE SACRE ORDINAZIONI	pag. 1
UNIFICAZIONE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI DEL LAZIO	" 3
AGGIORNAMENTO DELLE PRINCIPALI "PREGHIERE E FORMULE" DEL CATECHISMO DI "PIO X"	" 4
ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE IN FAVORE DEI SACERDOTI DI CULTO CATTOLICO E DEI MINISTRI DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE	" 12
"LA VETTA": PERIODICO DELLA PONTIFICIA OPERA DELLE VOCAZIONI SACERDOTALI	" 15
CALENDARIO C. E. I.	" 16
CONTRIBUTO DELLE DIOCESI ALLA C. E. I.	" 16

ROMA, 15 SETTEMBRE 1967

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 9

15 SETTEMBRE 1967

ESITO DELLE VOTAZIONI PER L'USO DELLA LINGUA PARLATA NEL CANONE E NEL RITO DELLE SACRE ORDINAZIONI

Si sono concluse le operazioni di scrutinio circa l'uso della lingua parlata nel Canone della Messa con partecipazione del popolo e in tutto il Rito delle Sacre Ordinazioni.

Alla presenza degli Ecc.mi scrutatori Mons. Franco Costa, Assistente Generale dell'A.C.I. e Mons. Raffaele Macario, Vescovo di Albano, sono state aperte le buste contenenti le schede della votazione e si e' proceduto allo spoglio.

Al termine si sono avuti i seguenti risultati:

Buste spedite	312
Buste arrivate	295
Buste non arrivate	17
Votanti	295
Voti validi	295
Schede nulle	nessuna
Schede bianche	nessuna

Ai singoli quesiti sono stati attribuiti i seguenti voti:

	voti
1. Si approva l'uso della lingua parlata nel Canone della Messa.	215
non si approva	79
non hanno espresso alcun giudizio.	1
2. Si approva la traduzione proposta del Canone	196
non si approva	74
non hanno espresso alcun giudizio.	25
3. Si approva l'uso della lingua parlata in tutto il rito delle Sacre Ordinazioni	243
non si approva	42

Poichè la maggioranza prescritta di due terzi era costituita da voti 208 su 312 Membri della C.E.I.; e' risultato:

- 1) approvato l'uso della lingua parlata nel Canone con voti 215;
- 2) non approvata la traduzione proposta del Canone, perchè non e' stata raggiunta la maggioranza prescritta;
- 3) approvato l'uso della lingua parlata in tutto il rito delle Sacre Ordinazioni con voti 243.

* * *

In conseguenza dei suddetti risultati, la Segreteria Generale della CEI ha trasmesso alla Commissione per la S. Liturgia tutte le osservazioni pervenute, dando incarico alla medesima Commissione di provvedere ad una nuova traduzione del Canone da presentare alla sessione autunnale del Consiglio di Presidenza.

Circa il Rito delle S. Ordinazioni bisognerà attendere la traduzione, e la necessaria approvazione, prima di poter usare la lingua italiana.

UNIFICAZIONE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI DEL LAZIO

La Sacra Congregazione Concistoriale, con lettera n. 629/67 del 31.8.1967, indirizzata all'Em.mo Cardinal Presidente, rimetteva il Decreto seguente, con cui si stabilisce che le Conferenze, attualmente costituite nel Lazio, vengano riunite in un'unica Conferenza regionale.

DE CONFERENTIA EPISCOPORUM

REGIONIS ECCLESIASTICAE LATII

D E C R E T U M

De collationibus ab Episcopis Latii habendis, Suburbicariis non exceptis, iam Leo Pp. XIII, Italicam terram in regiones partiens, statuit ut omnes in unum confluerent coetum atque ad communia pertractanda negotia episcopales sedes provinciae ecclesiasticae latialis unam constituerent regionem.

Temporum mutatis adiunctis Pius Pp. X, s.m., bipartita latiali regione, duos sancivit Episcoporum coetus, alium pro Latio Superiore, id est pro ea regionis parte quae ad Urbis septentrionem sese extendit, pro Latio Inferiore alterum, pro ea nempe parte quae ad meridiem Urbis patet; suburbicariis autem sedibus recentius una composita est Conferentia, Cardinali Urbis Vicario eidem moderante.

Hac nostra aetate qua mutua rerum necessitudo adeo evolvitur, ut neque magnis interiectis spatiis, nec diversis vitae moribus et consuetudinibus homines praepediantur quominus arctius inter se coniungantur, religiosae rationes in Latio quoque tam consertae videntur quae dioecesanos Episcopos iubeant ut ad pastorem rationem ordinandam communi studio socia compositae opera expendantur.

Cum vero consociatae Sacrorum Pastorum operae eorumque concorditer initorum consiliorum praeclara uberioris apostolatus argumenta recens Concilium Oecumenicum Vaticanum II merito recoluerit atque ut Episcoporum coetus novo vigerent robore enixe suaderet, iidem sacrorum Antistites ab Apostolica Sede postulaverunt ut omnes in unam coalescerent regionis latialis Conferentiam.

Ss. mus Dominus Noster PAULUS, Divina Providentia Pp. VI, ratus id animarum bono profuturum, audito Italicorum Episcoporum Conferentiae Praeside, porrectis precibus benigne annuit ac praesenti Consistoriali Decreto Episcoporum omnium dioecesium regionis ecclesiasticae latialis, suburbicariis minime exceptis, restitutam Conferentiam ratam habet, tribus extantibus Episcoporum Coetibus dissolutis.

Huius constitutae Conferentiae Latii, ob eius cum Apostolica Romana Sede peculiarem nexum, Eminus Cardinalis Urbis Vicarius Praeses a Summo Pontifice, qui memoratae regionis latialis Archiepiscopus est et Metropolitae, delegatus erit. Vice Praeses ac Secretarius a Coetu Episcoporum libere et ad tempus eligentur, qui tamen munus adipiscentur summo Pontifice eorum electionem confirmante.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 25 Julii 1967.

G. Card. Confalonieri

p. pn.

+ Ernestus Civardi
Secretarius

**AGGIORNAMENTO DELLE PRINCIPALI PREGHIERE E FORMULE
DEL CATECHISMO DI PIO X**

N o t a

- Sono state apportate le modifiche che si erano rese urgenti soprattutto a motivo della traduzione dei libri liturgici in italiano: il riferimento, in questo caso, e' sempre e solo al "Messale Romano" per le domeniche e le feste e al "Rituale dei Sacramenti e dei Sacramentali".
- Sono state necessariamente aggiornate alcune formule in seguito a nuove norme disciplinari generali della Chiesa.
- Si e' fatto uso della analogia per uniformare lo stile di alcune preghiere (atto di fede, atto di carita', ecc.) a quello delle preghiere liturgiche.
- Non si e' ritenuto opportuno andare oltre, per non aprire ora le discussioni di fondo.

Gli aggiornamenti sono stati approvati in riunione comune dalla Commissione Episcopale per la Catechesi e dalla Commissione Episcopale per la S. Liturgia; hanno inoltre avuto l'approvazione del Consiglio di Presidenza della C.E.I. (8 marzo 1967).

PREGHIERE PRINCIPALI

Segno della Croce

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

(Cfr. Ordinario della Messa)

Padre nostro

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.

(Cfr. "Ordinario della Messa": nella catechesi, resta l'"Amen" al termine della Preghiera).

Gloria al Padre

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora, e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen.

(Cfr. Ordinario della Messa).

Ave, o Maria

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

Amen.

(Cfr. "Messale Romano", offertorio della 4^a domenica di Avvento e della festa dell'Annunciazione. La formulazione, nei due testi citati, e' diversa. Per la catechesi, si e' preferita la formulazione della 4^a domenica di Avvento).

Io credo

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesu' Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
pati' sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori' e fu sepolto;
discese all'inferno;
il terzo giorno risuscito' da morte;
sali' al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di la' verra' a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.

(Analogia con l'uso liturgico di "Figlio"; correzione della precedente formulazione: "di la' ha da venire").

Salve, o Regina

Salve, o Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve,
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva:
a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsu' dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio Gesu', il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

(Analogia con l'Ave, o Maria).

Angelo di Dio

Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me;
che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Amen.

(Analogia con l'uso liturgico di: "Amen").

L'eterno riposo

L'eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
riposino in pace.
Amen.

(Analogia con l'uso liturgico di: "Amen").

Atto di fede

Mio Dio, perche' sei verita' infallibile,
credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato
e la santa Chiesa ci propone a credere.
Ed espressamente credo in te,
unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito
Santo.
E credo in Gesu' Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il qua-
le dara' a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore accresci la mia fede.

(Analogie con altre preghiere, nell'uso della seconda persona singolare).

Atto di speranza

Mio Dio, spero dalla tua bonta',
per le tue promesse e per i meriti di Gesu' Cristo, nostro Salvatore,
la vita eterna e le grazie necessarie per meritarsela con le buone
opere, che io debbo e voglio fare.
Signore, che io possa goderti in eterno.

*(Analogie con le altre preghiere, nell'uso della seconda persona singola-
re; correzione della precedente formulazione: "Che io non resti confuso
in eterno").*

Atto di carita'

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa,
perche' sei bene infinito e nostra eterna felicita';
e per amor tuo amo il prossimo come me stesso,
e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre piu'.

*(Analogie con le altre preghiere, nell'uso della seconda persona singola-
re).*

Atto di dolore

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perche' peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto piu' perche' ho offeso te,
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai piu'
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

(Analogia con le altre preghiere, nell'uso della seconda persona singolare).

Preghiera del mattino

Ti adora, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fa' che siano tutte secondo la tua santa volonta' per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen.

(Analogia con le altre preghiere, nell'uso della seconda persona singolare).

Preghiera della sera

Ti adora, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso,
e se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen.

(Analogie con le altre preghiere, nell'uso della seconda persona singolare).

VERITA' PRINCIPALI DELLA FEDE CRISTIANA

I due misteri principali della fede

1° Unita' e Trinita' di Dio.

2° Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesu' Cristo.

(Accentuazione della Risurrezione).

I sette Sacramenti

1° Battesimo;

5° Unzione dei malati;

2° Cresima;

6° Ordine;

3° Eucarestia;

7° Matrimonio;

4° Penitenza;

(Linguaggio piu' ispirato ai documenti conciliari)..

I sette doni dello Spirito santo

1° Sapienza;

5° Scienza;

2° Intelletto;

6° Pietà';

3° Consiglio;

7° Timor di Dio.

4° Fortezza;

(Idem.)

Le tre virtu' teologali

1° Fede;

2° Speranza;

3° Carità.

Le quattro virtu' cardinali

1° Prudenza;

3° Fortezza;

2° Giustizia;

4° Temperanza.

I quattro novissimi

1° Morte;

3° Inferno;

2° Giudizio;

4° Paradiso.

NORME FONDAMENTALI DI VITA CRISTIANA

I dieci comandamenti di Dio, o Decalogo.

Io sono il Signore Dio tuo:

- 1° Non avrai altro Dio fuori di me.
- 2° Non nominare il nome di Dio invano.
- 3° Ricordati di santificare le feste.
- 4° Onora il padre e la madre.
- 5° Non uccidere.
- 6° Non commettere atti impuri.
- 7° Non rubare.
- 8° Non dire falsa testimonianza.
- 9° Non desiderare la donna d'altri.
- 10° Non desiderare la roba d'altri.

(Aggiornamento della formulazione del 5° comandamento, modifica della formulazione del 6° comandamento: sul piano dell'educazione, la nuova formulazione appare piu' opportuna).

I due comandamenti della carita'

- 1° Amerai il Signore tuo Dio,
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
- 2° Amerai il tuo prossimo come te stesso.

Le beatitudini evangeliche

- 1° Beati i poveri in ispirito, perche' di essi e' il Regno dei cieli.
- 2° Beati i miti, perche' possederanno la terra.
- 3° Beati coloro che piangono, perche' saranno consolati.
- 4° Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perche' saranno saziati.
- 5° Beati i misericordiosi, perche' otterranno misericordia.
- 6° Beati i puri di cuore, perche' vedranno Dio.
- 7° Beati gli operatori di pace, perche' saranno chiamati figli di Dio.
- 8° Beati i perseguitati a causa della giustizia, perche' di essi e' il regno dei cieli.

(Dal Vangelo della festa di Ognissanti; cfr. Messale festivo).

I cinque precetti generali della Chiesa

- 1° Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate.
- 2° Santificare i giorni di penitenza, secondo le disposizioni della Chiesa.
- 3° Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua.
- 4° Soccorrere alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo le leggi o le usanze.
- 5° Non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti.

(Aggiornamento del linguaggio e modifiche della legge sul digiuno e l'astinenza).

Le sette opere di misericordia corporale

- 1° Dar da mangiare agli affamati;
- 2° Dar da bere agli assetati;
- 3° Vestire gli ignudi;
- 4° Alloggiare i pellegrini;
- 5° Visitare gli infermi;
- 6° Visitare i carcerati;
- 7° Seppellire i morti.

(Idem.)

Le sette opere di misericordia spirituale

- 1° Consigliare i dubbiosi;
- 2° Insegnare agli ignoranti;
- 3° Ammonire i peccatori;
- 4° Consolare gli afflitti;
- 5° Perdonare le offese;
- 6° Sopportare pazientemente le persone moleste;
- 7° Pregare Dio per i vivi e per i morti.

(Idem.)

I sette vizi capitali

- 1° Superbia;
- 2° Avarizia;
- 3° Lussuria;
- 4° Ira;
- 5° Gola;
- 6° Invidia;
- 7° Accidia.

(Idem.)

I sei peccati contro lo Spirito santo

- 1° Disperazione della salvezza;
- 2° Presunzione di salvarsi senza merito;
- 3° Impugnare la verità conosciuta;
- 4° Invidia della grazia altrui;
- 5° Ostinazione nei peccati;
- 6° Impenitenza finale.

°
(*Aggiornamento di linguaggio nella formulazione del primo peccato*)..

I quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio

- 1° Omicidio volontario;
- 2° Peccato impuro contro natura;
- 3° Oppressione dei poveri;
- 4° Frode nella mercede agli operai.

(*Idem.*)

ESTENSIONE DELL' ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE IN FAVORE DEI SACERDOTI DI CULTO CATTOLICO E DEI MINISTRI DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE

(Legge n. 669, del 28 luglio 1967, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale", n. 201, dell' 11 agosto 1967)

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, e' estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi eta' e rispettivi familiari viventi a carico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attivita' lavorativa per la quale e' prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.

L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai titolari di pensio-

ne corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.

Art. 2.

All'assistenza di malattia per i soggetti indicati al precedente articolo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 3.

I sacerdoti nonche' i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per la assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.

In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'I.N.A.M.

La facolta' di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione e' irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione e' operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini all'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.

Art. 4.

Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle confessioni religiose, per i ministri di culto delle altre confessioni, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonche' dei rispettivi familiari a carico.

Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma.

Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.

Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresì tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.

Art. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto "Fides", di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, numero 2065, nonche' di altri enti che provvedano all'assistenza per ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 6.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in sei rate bimestrali posticipate.

Per i sacerdoti fruanti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto e' versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'I.N.A.M., in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;

c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carica, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verificano variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a), potra' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sono soppressi il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per la assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b), e c) e' ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio la erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente ar-

titolo 7, si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

L'erogazione delle prestazioni dovute a norma della presente legge ha inizio a decorrere dal 90° giorno dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Nel riportare la legge che estende l'assistenza malattie a tutto il Clero secolare italiano, si richiamano gli adempimenti spettanti alle Diocesi, secondo l'art. 4 della legge stessa.

Quanto prima l'INAM, con apposita circolare alla proprie sezioni provinciali, indicherà i tempi e i modi per tali adempimenti.

Sarà nostra cura trasmettere la stessa circolare a tutte le Diocesi, le quali dovranno provvedere sollecitamente ad inviare all'INAM gli elenchi dei Sacerdoti congruati (che non godano di altra forma obbligatoria di assistenza), pensionati del Fondo Clero e di quelli in attività di servizio privi di assistenza malattia affinché tutti possano, entro il 10 novembre p.v., usufruire dell'assistenza stabilita dalla legge.

“ LA VETTA ”: PERIODICO DELLA PONTIFICIA OPERA DELLE VOCAZIONI SACERDOTALI

Dal novembre 1961, a cura della POVE presso la Sacra Congregazione dei Seminari, viene pubblicato un periodico di 16 pagine in rotocalco a colori, dal titolo "La Vetta".

Questa iniziativa editoriale, che ha senza dubbio reso un ottimo servizio alla causa delle vocazioni ecclesiastiche, merita un più concreto sostegno; perciò la Segreteria Generale della G.E.I. si permette di raccomandarla agli Ecc.mi Presuli d'Italia.

Diamo alcune notizie tecniche sul periodico:

- Viene stampato, in formato cm. 26 x 35, quattro volte all'anno, e cioè: la Domenica di Quaresima, 2a Domenica dopo Pasqua in occasione della Giornata Mondiale per le Vocazioni, Festa di tutti i Santi, S. Natale;

- Ogni copia costa attualmente L. 30 franco di spese postali, ma si prevede - dato l'aumento dei costi - che dal 1° gennaio 1968 il prezzo salga a L. 40;
- Per quelle Diocesi che ordinano almeno 20.000 copie e' possibile avere la stampa gratuita di due pagine in nero, con notizie locali; per un numero minore di copie, prezzo da convenire.

C A L E N D A R I O C. E. I.

- 27 Settembre 1967 : Sessione straordinaria del Consiglio di Presidenza per l'esame degli argomenti del "Synodus Episcoporum".
- 16 - 21 Ottobre 1967 : Riunione della Commissione Speciale per il riordinamento delle diocesi.
- 13 - 18 Novembre 1967 : Sessione del Consiglio di Presidenza.
- 19 - 24 Febbraio 1968 : Assemblea Generale.

CONTRIBUTO DELLE DIOCESI ALLA C. E. I.

Le Diocesi che ancora non avessero rimesso il contributo per l'anno 1967, potranno provvedervi servendosi del Conto Corrente Postale n. 1/52817 intestato:

Conferenza Episcopale Italiana
Via della Conciliazione, 1
00193 - R O M A -

